



TRIBUNALE di LUCCA

Sezione civile – Ufficio Crisi d'impresa e dell'Insolvenza

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giacomo Lucente

Presidente

dott. Giulia Simoni

Giudice Relatore

dott. Cecilia Ciolfi

Giudice

nel procedimento iscritto al n. r.g. **84/2025**,

pronuncia il seguente

DECRETO

Rilevato che in data 3/03/2025, almeno venti giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto, Fraternita di Misericordia di Marina di Pietrasanta ODV, nei cui confronti in data 19/09/2025 è stata aperta la procedura di concordato preventivo, ha depositato una proposta modificativa ai sensi dell'art. 105, comma 4, CCII a seguito della presentazione, da parte di

„, attuale affittuaria dell'azienda, di una proposta irrevocabile di acquisto ai sensi dell'art.

1329 c.c. (accettata dalla ricorrente), del ramo d'azienda, avente ad oggetto il complesso aziendale relativo alla gestione della RSA «Nuova Villa Laguidara» sita in Marina di Pietrasanta, via Verdi n.36 nonché alla gestione della struttura residenziale a carattere comunitario per persone a rischio psico-sociale o in condizioni di disagio relazionale «Centro Anziani Villa Laguidara» sito in Marina di Pietrasanta, via Duca della Vittoria n.145, al prezzo di € 550.000,00 da corrispondersi in parte tramite accollo liberatorio del debito per TFR, ratei di ferie e permessi maturati dai dipendenti trasferiti alla data del 9/11/2020 (quantificato in € 434.354,38) e per la parte residuale a mezzo pagamento da effettuarsi contestualmente all'atto di trasferimento, da stipulare entro il 31/12/2026;

che la ricorrente ha in particolare evidenziato che si è imposta una modifica della proposta di concordato in quanto, mentre in origine essa era basata (tra l'altro) sulla prosecuzione della continuità indiretta mediante affitto del ramo di azienda, con previsione di flussi periodici funzionali alla soddisfazione dei creditori, allo stato questi ultimi sono sostituiti da un corrispettivo unitario di cessione che ha comportato una rimodulazione del piano sia sotto il profilo qualitativo che sotto il profilo temporale;

che, a corredo della proposta così modificata, la Società ha depositato un piano di concordato aggiornato, un nuovo piano industriale, una relazione integrativa del professionista indipendente ai sensi dell'art. 87, comma 3, e 88, commi 1 e 2, CCII e una nuova proposta di definizione dei debiti tributari ex art. 88 CCI, oltre alle perizie estimative degli immobili e del ramo d'azienda;

che, ai sensi dell'art. 91 CCII, il tribunale (o il giudice da esso specificamente delegato), quando il piano di concordato comprende un'offerta irrevocabile da parte di un soggetto già individuato e avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni (c.d. concordato chiuso), dispone che dell'offerta stessa sia data idonea pubblicità al fine di acquisire offerte concorrenti; qualora, poi, pervengono manifestazioni di interesse, dispone con decreto l'apertura della procedura competitiva, con un decreto recante le indicazioni specificate dal quarto comma della citata disposizione;

che ai sensi dell'art. 91, comma 7, CCII, la eventuale gara deve concludersi almeno venti giorni prima della data fissata per il voto dei creditori, anche quando il piano prevede che la vendita o l'aggiudicazione abbia luogo dopo l'omologazione, e che il debitore modifica la proposta e il piano in conformità all'esito della gara;

ritenuto, pertanto, che nel caso di specie debba essere anzitutto previsto che, all'offerta irrevocabile pervenuta da _____, sia data idonea pubblicità al fine di acquisire eventuali manifestazioni d'interesse da parte di terzi, in presenza delle quali sarà disposta una gara competitiva;

che a tal fine le operazioni debbano essere demandate al Commissario Giudiziale, a garanzia del regolare svolgimento della procedura;

che, essendo già spirato il termine di almeno venti giorni prima dell'avvio delle operazioni di voto per modificare la proposta di concordato, la data delle votazioni debba essere ulteriormente differita;

rilevato che, quindi, è automaticamente differito il termine entro il quale il Commissario Giudiziale deve depositare la propria relazione integrativa ex art. 105, comma 4, CCII e lo sono anche i termini di cui all'art. 107 CCII;

P.Q.M.

Visto l'art. 91 CCII,

- 1) dispone, a cura del Commissario Giudiziale, la pubblicazione, per almeno 30 (trenta) giorni, anche per estratto, unitamente al presente decreto, della proposta irrevocabile di acquisto di
 sul portale delle vendite pubbliche di cui all'art. 490 c.p.c. e su almeno due siti *web* specializzati nelle vendite competitive di maggiore diffusione in ambito territoriale e nazionale, con invito a presentare eventuali manifestazioni d'interesse a presentare offerte concorrenti;
- 2) dispone che il Commissario Giudiziale curi la predetta pubblicazione entro 15 (quindici giorni) dalla comunicazione del presente decreto, allegando alla stessa apposito formulario per la presentazione delle manifestazioni di interesse e specificando le modalità d'invio di queste ultime;
- 3) invita gli interessati a formulare eventuali manifestazioni d'interesse entro il termine precisato dal Commissario Giudiziale, con l'avvertimento che, in presenza di esse, sarà indetta - con successivo e separato decreto - una procedura competitiva per la presentazione di offerte irrevocabili di acquisto;
- 4) assegna al Commissario Giudiziale termine di tre giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni d'interesse per depositare nel fascicolo telematico una relazione sugli esiti del presente invito;
- 5) pone le spese della pubblicità a carico della ricorrente, da versare entro tre giorni dalla richiesta del Commissario Giudiziale;
- 6) differisce al giorno 8/06/2026 la data d'inizio delle operazioni di voto dei creditori ai fini dell'approvazione della proposta di concordato preventivo e al giorno 29/06/2026 la data finale delle operazioni di voto;
- 7) dà atto che, in mancanza di manifestazioni d'interesse all'acquisto del ramo d'azienda, la ricorrente, almeno venti giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto, depositerà la

propria proposta di concordato definitiva e il Commissario Giudiziale, almeno cinque giorni dell'inizio delle operazioni di voto, depositerà la propria relazione integrativa;

- 8) dà atto che, nel caso in cui pervenissero manifestazioni d'interesse, con successivo e separato decreto, sarà aperta una procedura competitiva per la presentazione delle offerte irrevocabili di acquisto, con conseguente possibile ulteriore differimento delle operazioni di voto;
- 9) manda al Commissario Giudiziale per la comunicazione del presente decreto ai creditori.

Si comunichi a cura della Cancelleria alla ricorrente e al Commissario Giudiziale.

Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 06/03/2026 su relazione del giudice dott. Giulia Simoni.

Il Presidente

dott. Giacomo Lucente